

Convenzione per adesione per lo svolgimento dell'attività di assistenza al contribuente in materia di tassa automobilistica provinciale tra Alto Adige Riscossioni e le Agenzie di pratiche automobilistiche

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione vengono utilizzate le seguenti definizioni:

Tassa auto: tassa automobilistica provinciale, istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con la legge provinciale 10 agosto 1998, n. 9 ai sensi dell'art. 73, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Provincia o Alto Adige Riscossioni (per brevità AAR): la Provincia autonoma di Bolzano e la propria società partecipata Alto Adige Riscossioni, dal 2015 incaricata della gestione della tassa auto.

Agenzia: agenzia di pratiche automobilistiche/studio di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

Contribuente: soggetto passivo della tassa automobilistica secondo la vigente normativa o suo delegato.

pagoPA: infrastruttura tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

pagoBollo: infrastruttura tecnologica di ACI e ACI Informatica integrata con pagoPA per il pagamento della tassa auto.

ACI: Automobile Club d'Italia, quale gestore del PRA e conseguentemente dell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2-bis del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, con il quale la Provincia coopera per la gestione della tassa auto.

APTA: archivio informatico provinciale della tassa automobilistica inteso nel suo complesso.

Acquisizione: caricamento della pratica amministrativa mediante gli appositi applicativi con conseguente digitalizzazione e smaterializzazione delle pratiche amministrative stesse, caricate nel portale informatico messo a disposizione dell'Agenzia.

Bonifica: operazione di inserimento di un dato o di un evento nell'APTA, modifica, aggiornamento o correzione dell'APTA

Articolo 2 Oggetto della Convenzione e presupposto per l'adesione

1. La presente Convenzione:
 - stabilisce e definisce l'attività di assistenza in materia di tassa auto fornite ai contribuenti, per conto della Provincia, dall'Agenzia;
 - disciplina lo svolgimento delle suddette attività;
 - determina i relativi corrispettivi.
2. Presupposto per lo svolgimento delle attività di assistenza e per l'adesione alla presente Convenzione è l'abilitazione alla riscossione della tassa auto tramite pagoPa e PagoBollo.

Articolo 3 Attività di competenza dell'Agenzia e relative modalità di svolgimento

1. L'Agenzia, con l'adesione alla Convenzione, si obbliga a svolgere le seguenti attività in relazione a veicoli di competenza fiscale della Provincia autonoma di Bolzano:
 - a. l'assistenza diretta ai contribuenti, intesa come assistenza tecnico-giuridica qualificata, necessaria al chiarimento ed alla definizione della posizione tributaria interessata (ad esempio: informazioni e chiarimenti, sia di carattere generale concernenti i presupposti d'imposta, i termini di decorrenza e scadenza, le modalità di calcolo, le tariffe per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico concernenti, sempre a titolo di esempio, particolari agevolazioni tributarie o la posizione fiscale di un singolo veicolo, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali);
 - b. la ricezione, l'acquisizione e l'istruttoria delle domande di rimborso e di esenzione dal pagamento della tassa auto;
 - c. la ricezione, l'acquisizione, l'istruttoria e la definizione delle domande di sospensione dal pagamento della tassa auto presentate dai rivenditori autorizzati di veicoli usati;
 - d. la ricezione, l'acquisizione, l'istruttoria e la definizione delle domande di riesame degli avvisi di pagamento, comunque denominati, inviati ai contribuenti per il recupero della tassa auto non pagata o irregolarmente pagata;
 - e. la ricezione e l'acquisizione delle osservazioni presentate a fronte dei provvedimenti emessi dalla Provincia ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada;
 - f. la bonifica dell'APTA, necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente punto a) oppure in seguito allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti b), c) e d), previa presentazione di idonea documentazione oppure, nei casi previsti dalla legge, di apposita dichiarazione sostitutiva del contribuente.

2. Le attività si svolgono telefonicamente, per le vie telematiche e all'interno dei locali della sede o delle sedi dell'Agenzia, in spazi idonei al ricevimento del contribuente e sempre in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.
3. L'Agenzia svolge le attività gratuitamente nei confronti del contribuente. La gratuità è riferita anche a stampe o copie rilasciate al contribuente e pubblicizzata all'interno dei locali dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le attività nel rispetto delle disposizioni sul bilinguismo di cui all'articolo 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino/Alto-Adige).

Articolo 4

Sottoscrizione da parte di soggetti che rappresentano più agenzie

1. La presente convenzione può essere sottoscritta anche da soggetti i quali rappresentano più Agenzie, quali Enti, Società, Consorzi o Associazioni in nome e per conto delle Agenzie a essi affiliate o associate a vario titolo.
2. I soggetti di cui al comma precedente raccolgono e trasmettono ad AAR le richieste di adesione delle singole Agenzie.

Articolo 5

Collegamenti telematici

1. AAR, tramite ACI, garantisce all'Agenzia l'accesso all'APTA e ad un apposito programma informatico per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative. L'accesso avviene per il tramite del Polo telematico prescelto dall'Agenzia. L'Agenzia si impegna ad utilizzare i programmi informatici messi a disposizione per l'acquisizione e gestione delle pratiche e per l'acquisizione digitale delle stesse. Nelle more della completa dematerializzazione e digitalizzazione l'eventuale documentazione cartacea è conservata secondo le indicazioni di ACI e della Provincia.
2. Le credenziali di accesso all'APTA sono richieste ad ACI dal legale rappresentante dell'Agenzia.
3. L'Agenzia assume l'impegno di dotarsi, a proprio carico, di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento.

Articolo 6

Corrispettivi

1. All'Agenzia sono riconosciuti i seguenti corrispettivi:
 - a. relativamente ad un determinato contribuente, un determinato veicolo ed un determinato periodo d'imposta, per la bonifica dell'APTA che sia funzionale alla riscossione della tassa auto o alla definizione delle osservazioni del contribuente anche in sede di contenzioso: euro 8,00 oltre ad IVA;
 - b. ricezione, istruttoria e acquisizione delle domande di sospensione (sia in caso di entrata che di uscita da esenzione) presentate dai rivenditori autorizzati di veicoli usati: per ogni singola targa, euro 0,65 oltre ad IVA;
 - c. ricezione, istruttoria e acquisizione delle domande di esenzione a favore di soggetti disabili: euro 8,00 oltre ad IVA;
 - d. ricezione, istruttoria e acquisizione delle domande relative ad eventuali ulteriori tipologie di esenzione: euro 8,00 oltre ad IVA;
 - e. ricezione, istruttoria e acquisizione delle domande di rimborso: euro 8,00 oltre ad IVA.
2. Per le attività di cui ai punti c., d., e. il corrispettivo è riconosciuto anche in caso di esito sfavorevole al contribuente, purché l'istruttoria sia completa.
3. I corrispettivi di cui al comma 1. sono riconosciuti esclusivamente se le relative attività sono effettuate in relazione a veicoli di competenza fiscale della Provincia autonoma di Bolzano.
4. Il corrispettivo non è riconosciuto, oppure, qualora già liquidato, è recuperato, anche per compensazione, nel caso di:
 - istruttoria incompleta, a causa della mancata o insufficiente trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie alla definizione dei rispettivi procedimenti amministrativi; istruttoria errata a causa di errata valutazione dei relativi presupposti di fatto e di diritto; bonifiche dell'APTA errate oppure non funzionali all'aggiornamento dello stesso oppure eseguite in assenza di uno dei presupposti sopra descritti.
5. Con riferimento alle operazioni di riscossione tramite pagoPA/pagoBollo, resta fermo quanto previsto dai rispettivi accordi con ACI o con il polo telematico di riferimento.
6. Non sono in ogni caso ammissibili compensazioni con le somme riscosse a titolo di tassa automobilistica o ad altro titolo dovute dall'Agenzia.

Articolo 7

Fatturazione

1. AAR mette a disposizione dell'Agenzia o degli Enti, Società, Consorzi, Associazioni, in nome e per conto delle Agenzie ad essi affiliati o associati a vario titolo, i dati necessari alla fatturazione trimestralmente, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
2. Qualora inferiore all'importo di euro 50,00, la fattura dovrà essere emessa nel trimestre successivo, purché raggiunga tale importo e, in ogni caso, al termine dell'anno solare.
3. AAR provvederà al pagamento del corrispettivo indicato nella fattura entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve le verifiche di legge e quelle prevista dalla presente Convenzione.
4. La liquidazione delle fatture emesse sarà subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva, attestate dal DURC, ed alla consegna del "Documento di tracciabilità finanziaria" da parte del soggetto richiedente il pagamento della fattura.

Articolo 8

Controlli e accessi

1. AAR esegue controlli periodici sulle operazioni svolte dall'Agenzia, al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività affidate all'Agenzia secondo la presente Convenzione, anche con riferimento alla contabilizzazione di cui all'articolo 6, comma 4 ed alla sospensione o risoluzione della Convenzione, come indicato nell'articolo 10.
2. L'Agenzia si impegna a non ostacolare i controlli sopraccitati, a consentire gli accessi e a mettere a disposizione di AAR la documentazione in proprio possesso.

Articolo 9

Efficacia e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione è vincolante per l'Agenzia dalla data della comunicazione di accettazione della domanda di adesione fino al 31 dicembre 2023.
2. Le parti possono comunque recedere in qualsiasi momento, previo formale preavviso di almeno 90 giorni.
3. Nel caso di modifiche normative che dispongano la soppressione della tassa auto, gli effetti della Convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione fra le parti, salva la regolazione delle pendenze.

Articolo 10

Causa di sospensione e risoluzione della Convenzione

1. AAR sospende l'accesso all'APTA per una settimana lavorativa, in caso di:
 - a. effettuazione, da parte dell'Agenzia, di un numero minimo di tre bonifiche dell'APTA errate o incomplete che costituiscano almeno il 10% del totale delle bonifiche eseguite nel trimestre di riferimento;
 - b. richiesta di un corrispettivo al contribuente per le attività di cui alla presente Convenzione.
2. La Convenzione è risolta di diritto, con revoca delle credenziali di accesso all'APTA, in caso di:
 - a. revoca o mancanza, anche sopravvenuta, dell'autorizzazione all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b. mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza e al trattamento dei dati personali;
 - c. cessione a terzi, anche temporanea, delle credenziali di accesso all'APTA;
 - d. ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo da parte di AAR;
 - e. rifiuto di esibire, conservare o mettere a disposizione di AAR la documentazione relativa alle bonifiche dell'APTA e, in generale, a tutte le pratiche amministrative prese in carico;
 - f. segnalazione obbligatoria di AAR alla competente Procura della Repubblica, nei casi previsti dalla vigente normativa;
 - g. mancato utilizzo di PagoPa-PagoBollo per la riscossione del tributo.

Articolo 11

Eventi eccezionali

1. Qualora l'Agenzia non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente Convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione di tali adempimenti, che siano scaduti durante il periodo di inattività o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di diritto di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui l'Agenzia abbia potuto riprendere la normale attività.
2. L'Agenzia deve comunicare senza ritardo ad AAR a mezzo posta elettronica certificata gli eventi eccezionali impeditivi degli adempimenti.

Articolo 12
Modifiche alla Convenzione

1. Eventuali modifiche sostanziali alla presente Convenzione dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale ed assumeranno efficacia secondo i termini indicati nel relativo provvedimento, oppure, in mancanza di tale indicazione, 90 giorni dopo l'adozione del provvedimento.
2. L'Agenzia che intende proseguire il rapporto convenzionale deve aderire espressamente in forma scritta alle modifiche adottate.

Articolo 13
Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'APTA è la Provincia.
2. L'Agenzia è "Sub responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e sottoscrive un apposito accordo di nomina con il Responsabile esterno del trattamento, ACI, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 del citato Regolamento (UE).
3. I dati resi disponibili dalla Provincia per l'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione non possono essere utilizzati dall'Agenzia per altri scopi né ceduti a terzi

Articolo 14
Foro competente

1. Per ogni controversia tra le parti relativa alla presente Convenzione è competente in via esclusiva il foro di Bolzano.